

quell'esile vita che ritengono ancora un dono del buon Dio: sanno che a forza di amare e di donarsi aiuteranno quell'essere loro a superare la prova, incamminandolo sulla via della perfezione spirituale. Non è che la prassi pastorale debba negare i principi oggettivi della morale, essa deve tenere in particolare considerazione i valori soggettivi della vita umana.

E l'esperienza pastorale insegna che è soprattutto nella trasmissione della vita fuori del matrimonio che le tare ereditarie sono più frequenti e più perniciose, giacchè questa attività sessuale è il fatto di persone non preoccupate della loro responsabilità di fronte ai figli possibili. Mentre nella vita matrimoniale vi è più senso di responsabilità e donazione generosa verso i figli, anche se nascono feriti nella carne o nello psichismo.

Sac. TULLO GOFFI

*Prof. di Morale nel Seminario di Brescia*


## Il matrimonio di coscienza *trascritto al civile*

Edoardo e Genoveffa si sposano solo civilmente, convivono un'unica settimana, poi Edoardo va nella lontana America.

Passati circa dieci anni, poichè Edoardo non ha mai dato notizie di sè, Genoveffa si accasa con Gerunzio; convive per molti anni, diventa madre di cinque figli e trova un buon parroco che ottiene dal suo Ecc. Vescovo il permesso di sposarli solo in chiesa (matrimonio di coscienza) e fa regolare legittimazione dei figli.

Oggi, sono trascorsi 40 anni dal matrimonio civile tra Genoveffa ed Edoardo. Gerunzio e Genoveffa vorrebbero mettere a posto la faccenda anche al civile.

Come?



Il buon parroco ha fatto bene ad ottenere tale permesso dal suo Ecc. Vescovo.

Una volta che si è certi che le due parti, legate solo civil-

mente, non si ritroveranno proprio più, è possibile, e talvolta conveniente, ottenere l'unione *solo* canonica.

Anche nell'istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti (1 luglio 1929) è ammesso il santo matrimonio di coscienza:

N. 41: « Il matrimonio di coscienza propriamente detto, di cui ai can. 1104 e segg. non deve essere notificato al Comune ».

## II

Circa la legittimazione canonica della prole, si ricordi il can. 1116: « Per subsequens parentum matrimonium sive verum, sive putativum, sive noviter contractum, sive convalidatum, etiam non consummatum, legitima efficitur proles, dummodo parentes habiles exstiterint ad matrimonium inter se contrahendum tempore conceptionis, vel praegnationis, vel nativitatis ».

Quindi Genoveffa e Gerunzio possono legittimare i cinque figli nati.

## III

E al civile?

E' un fatto che si può richiedere la trascrizione del matrimonio canonico quando vi è interesse delle parti. Art. 14: « La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa può essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente... ».

Bisogna però ricordare l'articolo 12 della stessa legge citata: « ...si fa egualmente luogo alla trascrizione tranne nei casi seguenti:

1) se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da un altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

2) se le persone unite in matrimonio risultino già legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;

3) se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermità di mente ».

Durante lo scorso anno, l'autorità civile veniva informata circa la trascrizione nei registri di stato civile dei matrimoni di coscienza (nota ministeriale del 2 febbraio 1954, n. 52-1/53). Ivi si dice:

« ...Il matrimonio di coscienza è un istituto di diritto canonico, all'origine disciplinato dall'enciclica *Satis vobis* emanata il 17 novembre 1741 da Papa Benedetto XIV ed ora regolato

dai canoni 1104 e segg. del Codice canonico. Per esso si dispone, tra l'altro, l'annotazione in apposito registro presso l'Archivio (can. 1107) con l'obbligo del segreto (can. 1105), subordinato tuttavia a particolari condizioni e limiti (can. 1106): secondo l'opinione generale, tale matrimonio è per il diritto della Chiesa produttivo degli *effetti giuridici* comuni a tutti gli altri, mentre ne differisce esclusivamente per l'aspetto estrinseco della segretezza del vincolo, voluta dalle parti interessate... ».

Circa l'ordinamento positivo italiano « si pone il problema se il matrimonio medesimo possa essere tardivamente trascritto nei registri di stato civile, senza o contro la volontà degli sposi, cioè se sia assoggettabile alla disciplina dei matrimoni concordatari, e precisamente all'art. 14 della legge matrimoniale del 27 maggio 1929... ».

La disposizione fondamentale in materia è rappresentata dall'art. 5 della legge matrimoniale, correlativo all'art. 34 del Concordato Lateranense.

Da tali norme chiara appare l'intenzione del legislatore di dare al matrimonio canonico il più ampio riconoscimento possibile, indipendentemente dal fatto che si tratti di matrimonio ordinario o di coscienza...

Questo profilo giuridico ha tenuto presente la giurisprudenza nell'affermare la trascrivibilità dei matrimoni in questione anche contro la volontà degli sposi, osservando che l'ampiezza del testo legislativo contempla sia le forme ordinarie, sia quelle straordinarie di celebrazione del matrimonio religioso ed assumendo un atteggiamento liberale in ordine al difetto dei requisiti formali nei vincoli religiosi. Essa infatti ha riconosciuto efficacia a quei matrimoni concordatari, rispetto ai quali sia mancata la lettura degli articoli 143, 144, 145 del Codice civile, richiesta dalla legge matrimoniale, ed ha comunemente enunciato il principio, secondo cui i casi di non trascrizione dei matrimoni civili sono *soltanto* quelli tassativamente indicati dall'art. 12 della legge stessa ».

Ora, nel caso, sarebbe possibile ottenere la trascrizione del matrimonio celebrato solo canonicamente, ma si va proprio contro all'art. 12 della legge del matrimonio (27 maggio 1929).

Come allora si potrebbe risolvere?

Si potrebbe ottenere la dichiarazione di morte presunta di Edoardo (pratica abbastanza lunga, però possibile a svolgersi presso il Tribunale civile).

Tolta l'opposizione dell'art. 12, il matrimonio tra Genoveffa e Gerunzio potrà essere trascritto e sortire anche gli effetti civili.

CAN. PIETRO SPADA

*dell'Ufficio Matrimoniale della Curia Arcivescovile di Milano*